



I RIMEDI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO DEI “TRIBUTI MINORI”

A cura di **Giuseppe MAZZUTI** (Avvocato - Esperto di Diritto Tributario degli Enti Locali e di Meccanismi Strutturali del Federalismo Fiscale)

1. Disciplina dei rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dei Tributi minori.

La modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche trovava la sua disciplina negli articoli dal 25 al 34 del d. lgs n. 507 del 15.11.1993.

Tali articoli, oltre a disciplinare l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione di detti tributi (articoli da 32 a 34), prevedevano una dettagliata disciplina delle modalità di affidamento del servizio di accertamento e riscossione, stabilendo la durata della concessione (forma attraverso la quale venivano affidati i servizi)¹

¹ Per un approfondito esame della natura dei contratti di concessione si rinvia a Mazzuti Giuseppe, *Durata e rinnovo dei contratti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della T.O.S.A.P.*, Riv. Trib. Loc., 2001, 6, pp. 76 e ss.. In questa sede si precisa che nei comuni in cui è in concessione il servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità o la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il concessionario si sostituisce al comune in tutti i rapporti con il contribuente e in tutte le fasi del procedimento, ma la titolarità della potestà impositiva rimane al comune, in tal senso

ed i casi di decadenza dalla concessione.

L'art.30 del d. lgs. 507/1993, oltre a disciplinare nei dettagli le modalità di dichiarazione della decadenza, prevedeva quali ipotesi tipiche di decadenza:

- a) non aver prestato o adeguato la cauzione;
- b) mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) aver reso false attestazioni contabili;
- e) l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità;
- f) aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- g) preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità nello stesso decreto legislativo su richiamato².

per tutte Tribunale Trani, Sentenza n. 657 dell'8 giugno 1989 in Fisco, 1990, 947.

² Per facilitare la lettura si riporta il resto dell'art. 30 che disciplinava il procedimento di dichiarazione della decadenza: "2. La decadenza è richiesta dal comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto

Gli articoli dal 25 al 34 del medesimo decreto sono stati abrogati, con decorrenza 1° gennaio 1998, dal comma 4 dell'art. 53 del d. lgs n. 446 del 15.12.1997³.

Nell'abrogare la precedente disciplina, il legislatore, pur avendo ampliato le entrate che possono essere gestite da privati⁴, non ne ha dettato una sostitutiva, ma ha delegato il Ministero delle Finanze (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), attraverso la

del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il prefetto. 3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso".

³ Il decreto legislativo n. 66 del 1997 è stato emanato in osservanza ai principi dettati dall'art. 3, comma 143, lettera d), e) ed f); comma 149, lettere a) e i) e comma 151 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il testo del decreto legislativo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.

⁴ Il nuovo albo ha tuttavia un campo di applicazione più ampio del precedente. Esso riguarda i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni. In tal modo è più ampia la possibilità di affidare a privati la gestione dei servizi relativi all'incasso delle entrate locali, sia perché la stessa si riferisce alle entrate e non solo ai tributi e sia in relazione agli Enti che possono affidare ai privati la gestione delle proprie entrate.



procedura di cd. *delegificazione* - senza peraltro assegnare alcun termine per l'adempimento - ad emanare più decreti ministeriali afferenti le modalità di gestione dei servizi e la tenuta dell'albo. I decreti di cui all'art. 52 del citato d.lgs. 446/97 sino ad oggi emanati sono: il *decreto del Ministero delle finanze del 9 marzo 2000, n. 89*⁵ e il *decreto del Ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289*⁶. Si ricorda che entrambi i decreti hanno subito nel corso degli anni alcune modifiche⁷.

Il primo regola la composizione ed il funzionamento della Commissione di cui all'art. 32 comma 2; il secondo disciplina le modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti, per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché casi di revoca e decadenza della gestione.

Non è stato ancora emanato il terzo dei decreti previsti dalla sistemica introdotta dagli artt. 52 e 53 del d.lgs. 446/1997, quello che dovrebbe disciplinare con disposizioni generali i criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi relativi alle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi ed a quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni nonché la misura

⁵ Pubblicato nella G.U. n. 87 del 13 aprile 2000 e successive modifiche.

⁶ Pubblicato nella G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000 e successive modifiche.

⁷ Per quanto concerne le questioni legate alle modifiche legislative relative ai requisiti finanziari ci si permette di rinviare a Mazzuti Giuseppe, *Gare per l'affidamento dei servizi di gestione delle entrate comunali: caos creato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 comma 7-bis del D.L. n. 185 del 2008 convertito dalla Legge n. 2 del 2009, www.entratecomunali.it*, 8 febbraio 2009.

dei compensi: e ciò, nonostante il varo del *nuovo albo*⁸, che avrebbe dovuto costituire la fase finale del processo di riforma della disciplina speciale. L'esigenza di colmare il vuoto lasciato dall'abrogazione *sic et simpliciter* della disciplina speciale delle concessioni del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche è stata avvertita dallo stesso legislatore. Nelle more, il Legislatore si è però solo preoccupato, in più occasioni di disciplinare la sorte dei contratti di concessione in corso, prevedendo sin dal 1997 delle disposizioni di natura transitoria. L'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 prevedeva infatti che *"il Comune può prorogare fino al 31 dicembre 1998, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data"*. Poiché nel frattempo i previsti *decreti ministeriali* di cui all'art. 52 del citato d.lgs. 446/97 non sono stati emanati, il legislatore non ha potuto far altro che permettere ul-

⁸ Ad oggi i soggetti iscritti nel nuovo albo sono contenuti nell'elenco pubblicato sul sito del Ministero delle finanze, http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/albo/elealbo.htm (aggiornamento al 26 gennaio 2009).

teriori proroghe delle concessioni in corso. La tecnica utilizzata dal legislatore è stata dapprima quella di modificare i termini previsti nell'art. 64⁹ e successivamente quella di intervenire con apposita disposizione che sottoponeva la possibilità di proroga alla ricorrenza di *"condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti"*¹⁰, comprimendo ulteriormente le libertà dei Comuni. Una volta emanati i due decreti ministeriali di cui al sistema degli articoli 52 e 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, l'unica disposizione concernente la sorte dei contratti di concessione stipulati ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993 è costituita dall'art. 20 del decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000, n. 289. Tale norma però si limita a stabilire che, al fine di proseguire la gestione in base ai contratti in corso, è necessario ottenere l'iscrizione nell'albo entro il 30.9.2001, termine poi prolungato al 18 ottobre 2002¹¹.

⁹ Nel testo si fa riferimento all'art. 4, comma 1, lett. f), del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, proroga sino al 31 dicembre 1999; art. 11-bis del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, proroga sino al 31 dicembre 2000.

¹⁰ Nel testo si fa riferimento all'art. 53, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che permetteva la proroga sino al 31 dicembre 2001 stabilendo che: *"I Comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data."*

¹¹ Avverso il decreto del Ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 sono stati presentati numerosi ricorsi poiché, tra l'altro, non è stato ritenuto congruo il termine previsto per l'iscrizione nell'albo al fine della prosecuzione delle gestioni in corso. Il Tribunale amministrativo regionale



Una ulteriore possibilità di proroga è stata prevista da ultimo nel D.L. n. 203 del 30.9.2005 di riforma del sistema della riscossione. Allo stato attuale non esiste dunque una disciplina *ad hoc* che regoli le modalità di affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali e soprattutto gli obblighi dei concessionari e le conseguenze in caso di inadempimento.

2. La disciplina contenuta nei decreti ministeriali: la disciplina del procedimento di decadenza dalla gestione.

Il Decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000, n. 289 disciplina tre diversi istituti volti a sanzionare i soggetti iscritti all'Albo in caso di violazioni. Gli istituti previsti sono: la cancellazione dall'albo¹²,

del Lazio, con ordinanza n. n. 634 del 24 gennaio 2001, confermata dal Consiglio di Stato, si è pronunciato per un prolungamento del termine a quello biennale, quale termine massimo previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

¹² L'istituto della cancellazione è disciplinato nell'art. 11 del Decreto Ministeriale citato nel testo, nel quale sono previste le seguenti ipotesi: a) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5 del presente regolamento ovvero aver effettuato, anche successivamente all'iscrizione, attività di commercializzazione della pubblicità come imprenditore individuale o ad aver esercitato, direttamente o indirettamente, nei confronti di soggetti iscritti nell'albo o che effettuano attività di commercializzazione della pubblicità influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi; c) per la scoperta preesistente od il verificarsi, durante l'iscrizione, di una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente regolamento; d) per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze; e) per gravi irregolarità o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi;

la sospensione dell'iscrizione nell'albo¹³ e la decadenza dalla gestione.

Le prime due ipotesi riguardano violazioni da parte dei soggetti iscritti all'albo relative alla perdita dei requisiti, al verificarsi di cause di incompatibilità o per gravi irregolarità o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi non meglio specificati.

In caso di adozione da parte della Commissione dell'albo di provvedimenti di cancellazione il soggetto colpito da tale provvedimento decade da tutte le gestioni in corso; in caso di sospensione viene, invece, inibita la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi ma non viene comminata la decadenza dalle gestioni in atto.

La sospensione può essere richiesta dall'Ente Locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale (ora Direzione Federalismo Fiscale).

f) per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilità; g) per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta.

¹³ L'istituto della sospensione è disciplinato nell'art. 12 del Decreto Ministeriale citato nel testo, nel quale sono previste le seguenti ipotesi: a) per non aver pagato la prescritta tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 22, della tariffa approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni; b) per aver ritardato l'esibizione della documentazione richiesta; c) per aver irregolarità nella conduzione del servizio che non comportino la cancellazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, per il periodo in cui tali irregolarità perdurano; d) per aver assunto, da parte dei legali rappresentanti o dei soci, la condizione di imputato per reati indicati dall'articolo 7, lettera c), numeri 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Gli stessi soggetti sono legittimati a richiedere la decadenza nei seguenti casi:

- a) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- b) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- c) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- d) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

Gli effetti del provvedimento di decadenza sono disciplinati nell'art. 14 del D.M. sopra citato, nel quale è prevista la cessazione con effetto immediato dalla data di notifica del provvedimento di decadenza dalla conduzione del servizio. Inoltre è attribuito il potere al Sindaco od al Presidente della Provincia (a seconda dell'Ente Locale interessato) di diffidare il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procedere all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.

3. Revoca della concessione in caso di inadempimento.

In alternativa allo strumento della richiesta di decadenza alla Commissione dell'albo o nelle more del procedimento, l'E. L. interessato potrà avvalersi degli ordinari strumenti amministrativi per la revoca della concessione.

Occorre rammentare che dopo il controllo preventivo esercitato nella fase istruttoria e finalizzato all'accertamento della sussistenza in capo all'interessato dei presupposti e requisiti previsti dalla legge, la costituzione di un rapporto di concessione determina l'insorgere in favore dell'E. L. concedente di una serie di poteri di vigilanza e repressione in relazione agli obblighi e alle responsabilità gravanti sul titolare della concessione medesima, tanto più estesi e penetranti, quanto più siano coinvolti interessi pubblici¹⁴. Tuttavia, nella dinamica del rapporto, questi poteri e, in particolare, quelli repressivi, non possono essere esercitati ad *libitum* dall'E. L. concedente, avendo quest'ultimo l'obbligo di preventiva contestazione¹⁵ delle irregolarità e delle inadempienze¹⁶, tanto con riferimento alla disciplina legale che a quella pattizia risultante dal disci-

¹⁴ Si veda per tutte nella giurisprudenza amministrativa la Sentenza 27 febbraio 1982, n. 139 della Sezione Giurisdizionale VI del Consiglio di Stato.

¹⁵ Si veda a titolo esemplificativo il caso esaminato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Sezione II, Sentenza n. 1270 del 4 dicembre 2000 emessa in un procedimento di impugnazione di una Delibera della Giunta con la quale si è disposta la revoca del contratto di conferimento del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP permanente e temporanea ed è stata incamerata in via cautelativa la cauzione.

¹⁶ Si ricorda che nel caso particolare in cui l'inadempimento sia rappresentato dal mancato versamento di tributi riscossi per l'ente locale possono ricorrere i presupposti di alcune fattispecie aventi rilevanza penale. Sotto tale profilo si veda Cassazione Penale, Sentenza 28 novembre 1989 pubblicata in *Giur. it.*, 1989, II, 387, nella quale è affermato che il concessionario cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, è tenuto a mettere a disposizione del comune le somme incassate ed a conservarle prima di versarle nella tesoreria comunale, alle stabilite scadenze ed al netto dell'aggio concordato, poiché altrimenti commette il reato di peculato.

plinare e/o capitolato e/o contratto e/o convenzione di affidamento sottoscritto da entrambe le parti.

Al fine di avviare il procedimento di revoca in caso di inadempimento da parte del soggetto concessionario si deve consentire al soggetto interessato di intervenire nel procedimento ed eventualmente controdedurre in ordine alle contestazioni mossegli, in ossequio ed applicazione dei principi codificati nella L.n.241 del 7.8.1990 e successive modifiche¹⁷.

Quindi l'E. L. interessato, di fronte a irregolarità nella gestione del rapporto concessorio e/o nell'accertamento e nella riscossione del tributo, deve contestare dettagliatamente l'inadempimento e diffidare il concessionario a regolarizzare l'attività e, solo nella persistenza del comportamento inadempiente, può procedere alla revoca del provvedimento concessorio ed anche all'escussione della cauzione¹⁸.

E' bene far presente che la maggior parte dei contratti di concessione stipulati dagli EE. LL. prevede la devoluzione ad arbitri nel caso di contenzioso circa l'esecuzione ed interpretazione delle clausole contrattuali. Senza soffermarsi, non essendo questa la sede opportuna, sulla validità di dette clausole¹⁹ e sulla costante

¹⁷ Si ricorda a tale proposito che la legge citata nel testo ha subito significative modifiche di recente dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009.

¹⁸ Si veda per tutte nella giurisprudenza amministrativa la Sentenza 4 luglio 1991, n. 425 della Sezione giurisdizionale VI del Consiglio di Stato e più di recente la Sentenza 13 gennaio 1999, n. 236 della Sezione II del TAR Lazio.

¹⁹ In più occasioni la Suprema Corte di Cassazione ha manifestato dubbi di legittimità costituziona-

evoluzione legislativa in materia, allo stato attuale, qualora un E. L. intenda procedere nei confronti del soggetto concessionario deve attentamente esaminare le clausole contrattuali sottoscritte al fine di individuare l'organo avente giurisdizione sul tipo di diritto azionato.

4. Obblighi del concessionario a seguito della decadenza e revoca

Come sopra ricordato a seguito del provvedimento di decadenza o a seguito di provvedimento di revoca è prevista la cessazione con effetto immediato dalla data di notifica del provvedimento dalla conduzione del servizio

Un aspetto importante della gestione della fase successiva alla cessazione della concessione è rappresentato dalla cd. "consegna della gestione". Si ricorda che, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze 26.4.1994²⁰, la documentazione relativa alla gestione contabile deve essere conservata presso il concessionario per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al Comune che provvederà a custodirla sino

le sulle clausole arbitrali apposte nei contratti di concessione, si veda con specifico riferimento al contenzioso relativo alla quantificazione dell'aggio dovuto al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche l'Ordinanza n. 716 del 28 settembre 1993 della Sezione I della Corte di Cassazione.

²⁰ Il Decreto citato nel testo contenete le Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 06/06/1994.

al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna. Si ricorda inoltre, che nelle gestioni dirette, detti documenti debbono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni. Per un esame dettagliato degli obblighi contabili relativi ai Tributi minori i rinvia alle TABELLE allegate.

E' necessario, quindi, che l'E.L. interessato inserisca nel provvedimento di revoca la diffida nei confronti del concessionario alla consegna della documentazione cartacea ed elettronica (comprensiva delle banche dati) oltre a dettare delle regole dettagliate circa le operazioni di consegna.

5. Conclusioni.

Dall'esame svolto è emerso chiaramente che né il legislatore né la giurisprudenza hanno mai avuto dubbi circa la possibilità per l'E. L. di procedere alla revoca della concessione nel caso di inadempimenti da parte del concessionario.

Dall'esame, tuttavia, è chiaramente emerso che in assenza di speciali disposizioni di legge che regolino la facoltà dei Comuni di procedere alla revoca, questi ultimi si dovranno avvalere delle procedure amministrative generali che in alcuni casi potrebbero essere in conflitto con interessi

pubblici generali (si pensi ai casi in cui è necessario assicurare il pubblico servizio delle affissioni, o ai casi in cui gli inadempimenti coincidono con termini procedurali di decadenza o prescrizioni di tributi degli Enti Locali, etc...).

È emerso, quindi, che è necessaria una disciplina speciale per le forme e modalità di gestione dei servizi relativi alle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi ed a quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, data la loro peculiarità e gli interessi pubblici coinvolti, che sino ad oggi ha richiesto sempre una disciplina speciale.

TABELLA 1

ICP-AFFISSIONI-TOSAP	
<i>DOCUMENTI CONTABILI DA ISTITUIRE</i>	
1.	bollettari madre-figlia
2.	elenco dei contribuenti
3.	registro cronologico degli avvisi di accertamento
4.	registro delle riscossioni giornaliera
5.	bollettari madre-figlia riscossione giornaliera
6.	registro di carico dei bollettari

TABELLA 2

ICP-AFFISSIONI - TOSAP	
<i>OBBLIGO DI CONSERVAZIONE</i>	
1.	dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti
2.	situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale
3.	situazione versamenti da parte del concessionario

TABELLA 3

ICP-AFFISSIONI - TOSAP	
<i>OBBLIGO DI CONSERVAZIONE</i>	
GESTIONE DIRETTA	CONCESSIONE
presso gli Uffici preposti	presso il Concessionario
durata 10 anni	deve essere consegnata al Comune entro 30 giorni dal termine della concessione



TABELLA 4

ICP-AFFISSIONI - TOSAP		
<i>OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</i>		
	SANZIONI DIRETTE	SANZIONI INDIRETTE
entro 30 giorni il concessionario deve inoltrare copia dei documenti contrattuali	NESSUNA	SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO
conservazione degli atti per la durata 10 anni	NESSUNA	SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO
rendicontazione trimestrale	NESSUNA	SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO
consegna della documentazione contabile al Comune entro 30 giorni dal termine della concessione	NESSUNA	SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO



SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Marche) - Comune associato ANUTEL